



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 24
Informativa

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Principi e procedura di P.G. ordinaria – Minori.

Inadempimento scolastico. Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Con riferimento alle comunicazioni di notizie di reato, nonché relative attività di indagine, per fattispecie di penale rilevanza riconducibili al c.d. **“inadempimento scolastico”** (meglio: *“Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori”*, art. 731 codice penale), per una corretta applicazione della norma si riporta la comunicazione del Procuratore Aggiunto Dott. Vincenzo PACILEO, a nome dell’Ufficio del Pubblico Ministero, che per sua intrinseca chiarezza non abbisogna di ulteriore commento:

“...omissis...questo Ufficio non ritiene penalmente rilevante l’inadempimento all’obbligo scolastico se non riferito alla scuola ELEMENTARE, secondo la seguente motivazione, che risulta avallata dal giudice di pace negli ultimi anni:

- *l’art. 731 c.p. sanziona l’inosservanza dell’obbligo scolastico in relazione alla istruzione elementare;*
- *la protezione penale fu estesa alla istruzione secondaria inferiore con l’art. 8 L. 1859/1962;*
- *il d.lgs. 212/2010 ha ora abrogato l’art. 8 della legge del 1962;*
- *Ritenuto che conseguentemente non costituisce più reato l’inadempimento dell’obbligo scolastico, salvo che sia relativo alla istruzione elementare;*
- *Rilevato che tale conclusione appare conforme alla giurisprudenza che aveva escluso la punibilità ai sensi dell’art. 731 c.p. dell’inadempimento dell’obbligo di frequenza della scuola secondaria superiore, in assenza di una disposizione sanzionatoria esplicita in tal senso (Cass. 14.4.2010, n. 22037);...omissis...”*.

CSLV/RB

Addì, 03/03/2015

F.to **IL DIRIGENTE DI P.M.**
Dott. Marco SGARBI